


**Allegato 2
Regolamento di
attuazione della
articolazione
tariffaria unica**



Roma, 14 dicembre 2010

Approvata con Delibera 6/10 della Conferenza dei Sindaci

INDICE

PREMESSE	3
1. DEFINIZIONI	4
2. USO DELLA RISORSA	6
3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA UNICA	7
3.1 UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI.....	7
3.2 UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	7
3.3 UTENZE CONDOMINIALI DOMESTICHE	8
3.4 UTENZE NON DOMESTICHE.....	8
3.4.1 Minimo impegnato per le utenze non domestiche.....	8
3.5 UTENZE CONDOMINIALI MISTE	9
3.6 UTENZE PUBBLICHE COMUNALI	10
3.7 UTENZE PER USO CANTIERE.....	10
3.8 UTENZE DI SUBDISTRIBUZIONE.....	10
3.9 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI FANGHI DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE.....	11
3.10 UTENZE ANTINCENDIO.....	11
3.11 UTENZE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	11
3.12 FATTURAZIONE UTENZE SENZA CONTATORE O CON IMPOSSIBILITÀ DI LETTURA	11
4. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	13
4.1 - Oggetto e finalità	13
4.2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni.....	13
4.3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente	13
4.4 - Termini di presentazione delle istanze	14
4.5 - Controllo documentazione presentata e sanzioni.....	14
4.6 - Misura delle agevolazioni.....	14
4.7 - Periodo di agevolazione e modalità di erogazione	14
4.8 - Comunicazione dei risultati	14
4.9 - Promozione e diffusione del regolamento	15
4.10 - Finanziamento delle agevolazioni.....	15
4.11 - Insufficienza del fondo.....	15

ALLEGATI:

- Moduli

PREMESSE

Il presente regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria unica integra il Regolamento d'Utenza allegato alla Convezione di Gestione sottoscritta il 6 agosto 2002, e descrive tutte le modalità di applicazione della nuova articolazione tariffaria unica.

Inoltre si descrivono le procedure adottate per limitare i possibili disagi conseguenti al passaggio ad un'unica articolazione tariffaria nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma.

Tali procedure, nel seguito del presente documento, sono evidenziate in appositi riquadri.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento si intende:

1. **articolazione tariffaria:** elementi della tariffa del servizio idrico integrato costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari, questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo;
2. **unità immobiliare:** singola unità immobiliare ad uso abitativo o ad uso commerciale situata all'interno di un immobile;
3. **condominio:** edificio composto da più unità abitative, o da unità abitative e box, o da unità abitative e locali destinati ad uso commerciale, che abbiano più di un proprietario;
4. **utente:** persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore;
5. **utenza:** punto di consegna (misuratore) associato ad un contratto e ad un'anagrafica dell'utente;
6. **utenza preesistente:** utenza già gestita da un precedente gestore del servizio idrico, trasferita al Gestore Unico del S.I.I.;
7. **tipologia di utenza:** categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
8. **utenza domestica:** utenza che distribuisce acqua destinata all'uso alimentare, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitative;
9. **utenza domestica residente:** utenza per uso domestico servita con un singolo contatore che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui risiede l'utente (abitazione principale);
10. **utenza domestica non residente:** utenza per uso domestico servita con un singolo contatore che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui l'utente non risulta residente (seconda casa);
11. **utenza condominiale domestica:** utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, ad uso abitativo, facenti parte del medesimo condominio;
12. **utenza condominiale mista:** utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, ad uso abitativo e ad uso commerciale, facenti parte del medesimo condominio;
13. **utente agevolato:** utente che a fronte di condizioni economiche disagiate può usufruire di agevolazioni tariffarie;

14. **indicatore ISEE:** indicatore della situazione economica equivalente così come definito dal D.Lgs. 109/98 e modificato dal D.Lgs. 130/00. L'ISEE è calcolato in rapporto ai valori reddituali, patrimoniali ed a un parametro definito sulla base dei componenti del nucleo familiare, così come indicato dal D.M. 29 luglio 1999 e dal D.P.C.M. 18 maggio 2001;
15. **utenza pubblica comunale:** utenza intestata ad una Amministrazione Comunale;
16. **utenza regolata a luce tarata (o bocca tassata):** utenza con la quale la distribuzione dell'acqua avviene a portata costante¹;
17. **minimo contrattuale impegnato:** quantitativo di acqua, stabilito da contratto sulla base di definiti criteri, che deve essere pagato anche se non consumato;
18. **utenza non domestica:** utenza che distribuisce acqua per usi diversi da quello domestico;
19. **utenza per uso cantiere:** utenza che distribuisce acqua per uso cantiere esclusivamente per il periodo limitato ai tempi di realizzazione previsti dalla concessione edilizia;
20. **utenza di subdistribuzione:** utenza a cui è associato un utente distributore (subdistributore), vale a dire un utente che utilizza l'acqua per fornire un servizio di distribuzione a terzi;
21. **utenza antincendio:** è un'utenza destinata esclusivamente a questi usi:
 - alimentazione idranti;
 - alimentazione reti antincendio.comunque non si riferisce ad un idrante all'interno di una rete condominiale;
22. **Gestore:** soggetto a cui è affidata la gestione del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma – attualmente è:

ACEA ATO 2 S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2 – 00154 Roma
www.aceaato2.it
numero verde servizi commerciali 800 130 331
numero verde segnalazione guasti 800 130 335

¹ La luce tarata richiede sempre la presenza di un serbatoio di accumulo privato. Di norma tali serbatoi dovrebbero avere un sistema di chiusura a galleggiante che chiuda l'alimentazione quando il serbatoio arriva a capacità, evitando sfiori dallo stesso.

2. USO DELLA RISORSA

L'acqua potabile derivata dalla rete idrica è somministrata prioritariamente per il consumo umano secondo il principio enunciato dal comma 4 dell'art. 144 del D.Lgs 152/06.

Oltre il consumo umano sono da considerare fondamentali gli usi commerciale e artigianale, gli usi destinati ai locali pubblici e l'uso antincendio.

L'acqua può essere somministrata, se disponibile dopo aver soddisfatto i suddetti bisogni, per:

- gli usi zootecnici ed agricoli;
- gli usi produttivi industriali (compresi gli usi temporanei di cantiere);
- altri usi.

La somministrazione di acqua per questi altri usi viene concessa nei limiti della disponibilità e potenzialità degli impianti, pertanto le forniture di questo tipo possono essere sospese o revocate nel momento in cui non ci sia disponibilità di risorsa tale da poter garantire gli usi prioritari legati al consumo umano.

3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA UNICA

3.1 UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

Alle utenze domestiche residenti viene fatturato il volume erogato secondo quanto descritto nella tabella A dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

I nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate possono usufruire delle agevolazioni tariffarie di cui al paragrafo 4. del presente Regolamento.

Alle utenze domestiche residenti senza contatore viene fatturato il volume definito nel paragrafo 3.12 del presente Regolamento.

3.2 UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI

All'utenza domestica non residente viene fatturato il volume erogato secondo quanto descritto nella tabella B dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

Alle utenze domestiche non residenti senza contatore viene fatturato il volume definito nel paragrafo 3.12 del presente Regolamento.

A partire dall'applicazione dell'articolazione tariffaria unica, in sede di qualsiasi variazione contrattuale (vulture, subentri, ecc.), relativa alla singola unità immobiliare, l'utente dovrà fornire l'autocertificazione con l'indicazione dello stato (residente/non residente).

Procedura per il passaggio ad un'unica articolazione tariffaria:

<p>Alle utenze domestiche dell'ATO 2 si applica d'ufficio, fino all'autocertificazione dell'utente, la tariffa per residenti (ad esclusione delle utenze che risultano già non residenti nei database trasmessi dai Comuni).</p>
--

<p>Il Gestore allega alla bolletta un modulo di autocertificazione con il quale l'utente deve dichiarare l'eventuale stato di "residente" o di "non residente".</p>

<p>Il Gestore potrà effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite.</p>
--

<p>Il Regolamento d'Utenza di prossima stesura verrà implementato con l'inserimento di una penale nel caso di comunicazione non veritiera.</p>
--

3.3 UTENZE CONDOMINIALI DOMESTICHE

Alle utenze condominiali domestiche viene fatturato il volume erogato secondo quanto descritto nella tabella C dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

I nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate possono usufruire delle agevolazioni tariffarie di cui al paragrafo 4. del presente Regolamento.

Alle utenze condominiali domestiche senza contatore viene fatturato il volume definito nel paragrafo 3.12 del presente Regolamento.

3.4 UTENZE NON DOMESTICHE

Alle utenze non domestiche è associato un minimo contrattuale impegnato (m.c.i.), ossia un quantitativo di acqua che deve essere pagato anche se non consumato, che viene stabilito dal contratto di fornitura secondo i criteri indicativi riportati nella tabella del seguente paragrafo (3.4.1).

La fatturazione avviene con le modalità descritte nella tabella D dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

3.4.1 *Minimo impegnato per le utenze non domestiche*

Allo stato attuale i parametri vigenti per la determinazione del m.c.i. alle utenze non domestiche sono quelli sotto riportati:

QUANTITATIVI TRIMESTRALI DA IMPEGNARE

Uso non domestico ⁽¹⁾		Quantitativo trimestrale da impegnare m ³
A)	Negozi fino a mq 40	10
	Per ogni mq in più	1
B)	Bar e Ristoranti in proporzione al numero dei posti di consumazione	da 100 a 400
C)	Uffici, per addetto	5
D)	Alberghi, per posto letto	20
E)	Ospedali, cliniche, per posti letto.	da 20 a 60 ⁽²⁾
F)	Stabilimenti industriali, per addetto	5

⁽¹⁾ Per le utenze non previste nell'elenco i quantitativi da impegnare saranno determinati da Acea Ato 2 S.p.A. in relazione al tipo di utenza.

⁽²⁾ Il valore sarà prescelto dall'utente entro i limiti indicati.

Procedura per il passaggio ad un'unica articolazione tariffaria:

Per le utenze preesistenti non domestiche con impegni inferiori o uguali a 40 m³ annui si assegna un minimo contrattuale impegnato pari a 40 m³ annui.

A tutte le utenze non domestiche con impegni inferiori o uguali a 200 m³ annui e con consumi inferiori a 40 m³ annui si assegna, di norma, un minimo contrattuale impegnato pari a 40 m³ annui.

Per le altre utenze non domestiche in un primo momento il m.c.i. rimarrà quello fissato precedentemente.

Per queste ultime il Gestore si impegna a comunicare in bolletta la possibilità di richiedere da parte dell'utente una variazione del m.c.i. sulla base dei criteri descritti nella tabella.

Il Gestore può in qualsiasi momento verificare l'adeguatezza del m.c.i. alla tipologia di utenza e modificarne la consistenza dando preavviso all'utente.

Comunque il Gestore informerà l'utente della possibilità di aprire un preventivo per rimodulare il minimo contrattuale impegnato.

Eliminazione delle tariffe per usi non domestici specifici

Alle seguenti tipologie di utenze in essere nelle articolazioni tariffarie di alcuni Comuni, da oggi non più previste, viene applicata la tariffa di cui alla tabella D dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

- **uso zootecnico**
 - **uso agricolo o irriguo**
 - **uso cantine, box, garage**
 - **uso per attività senza scopo di lucro**
- } uso non domestico

Il Gestore comunicherà anche in bolletta all'utente l'applicazione della nuova tariffa unica.

3.5 UTENZE CONDOMINIALI MISTE

Alle utenze condominiali miste viene fatturato il volume erogato secondo quanto descritto nella tabella E dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

I nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate possono usufruire delle agevolazioni tariffarie di cui al paragrafo 4. del presente Regolamento.

Alle utenze condominiali miste senza contatore viene fatturato il volume definito nel paragrafo 3.12 del presente Regolamento.

3.6 *UTENZE PUBBLICHE COMUNALI*

Sono considerate forniture per uso pubblico comunale tutte le utenze intestate ad una Amministrazione Comunale.

I consumi di tali utenze non sono regolati da impegni e sono misurati da contatori o conteggiate a forfait (come descritto nella tabella del paragrafo 3.12).

Alle utenze pubbliche comunali viene fatturato il volume erogato secondo quanto descritto nella tabella F dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

Procedura per il passaggio ad un'unica articolazione tariffaria:

I Comuni dell'ATO 2 possono richiedere l'installazione gratuita dei contatori adibiti alla misurazione dei consumi delle fontanelle pubbliche affinché la fatturazione possa avvenire sulla base di quanto consumato.

L'installazione dei rubinetti alle fontanelle e la successiva manutenzione è a cura dei Comuni interessati.

3.7 *UTENZE PER USO CANTIERE*

Alle utenze per uso cantiere è associato un minimo contrattuale impegnato, ossia un quantitativo d'acqua che deve essere pagato anche se non consumato, pari a 250 m³ trimestrali.

Alle utenze per uso cantiere viene fatturato il volume erogato secondo quanto descritto nella tabella G dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

3.8 *UTENZE DI SUBDISTRIBUZIONE*

Alle utenze di subdistribuzione viene fatturato il volume erogato secondo quanto descritto nella tabella H dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

A tale utenze è associato un quantitativo contrattuale ovvero un volume minimo che il Gestore deve assicurare (salvo carenza alle sorgenti) ai Subdistributori e che viene stabilito per contratto.

Procedura per il passaggio ad un'unica articolazione tariffaria:

I Comuni dell'ATO 2 subdistributori dell'ex Consorzio del Simbrivio stipulano un nuovo contratto di fornitura.
--

Tale contratto può prevedere la rimodulazione del Q.C. rispetto a quanto attualmente in vigore (per attenuare l'aumento dovuto all'applicazione della nuova articolazione tariffaria unica).
--

3.9 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI FANGHI DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE

Nell'ATO 2 è stato istituito il servizio di trattamento dei fanghi di spurgo provenienti da fosse biologiche private presso alcuni depuratori del S.I.I. (Delibera della Conferenza dei Sindaci 5/07 del 28 marzo 2007).

Per tale servizio al volume dei fanghi conferito al depuratore si applica la tariffa descritta nella tabella I dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

Le spese per il trasporto dei suddetti fanghi di spurgo sono a carico dell'utente.

3.10 UTENZE ANTINCENDIO

Alle utenze antincendio e alle utenze antincendio intestate all'Amministrazione comunale viene fatturato il volume erogato secondo quanto descritto nella tabella L dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

3.11 UTENZE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Alle utenze insediamenti produttivi si applica la tariffa di fognatura e depurazione calcolata secondo il D.P.R. del 24 maggio 1977 utilizzando i coefficienti descritti nella tabella M dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

3.12 FATTURAZIONE UTENZE SENZA CONTATORE O CON IMPOSSIBILITÀ DI LETTURA

Il Gestore fattura all'utente, di norma trimestralmente, il consumo effettivo sulla base della lettura del contatore o, in assenza della lettura, sulla base del consumo storico dell'utenza. Resta l'obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio, ove possibile, addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto.

Laddove l'utenza non è dotata di strumento di misura il Gestore fatturerà i consumi secondo quanto riportato nella tabella "A".

Anche nel caso di utenze di cui non è possibile effettuare la lettura (utenze non accessibili) la fatturazione viene effettuata secondo i volumi della tabella "A", ferma restando la possibilità dell'utente di richiedere il ricalcolo della fattura, comunicando l'autolettura.

TABELLA “A”

Tipologia	m³ per utenza/anno
Utenze domestiche residenti	184
Utenze domestiche non residenti	92
Utenze condominiali domestiche	184 per unità immobiliare abitativa
Utenze condominiali miste	184 per unità immobiliare abitativa m.c.i. per unità immobiliare commerciale
Utenze non domestiche	m.c.i.
Utenze pubbliche comunali – fontanelle	1825
Utenze pubbliche comunali – scuole	come stabilito da contratto di fornitura
Utenze pubbliche comunali – uffici pubblici	come stabilito da contratto di fornitura

4. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

4.1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per nuclei familiari in condizioni socio/economiche disagiate, ponendo particolare attenzione ai nuclei familiari numerosi.

4.2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 4.6 i nuclei familiari che possiedono i seguenti requisiti:

- a) di essere residenti nell'abitazione alimentata dall'utenza per la quale si chiede l'agevolazione;
- b) di non possedere un abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico);
- c) indicatore ISEE fino a € 11.160;
- d) indicatore ISEE fino a € 13.920 e almeno 5 componenti;
- e) indicatore ISEE fino a € 13.920 e almeno un soggetto che a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente certificate, necessita di un ingente utilizzo d'acqua.

I valori delle soglie ISEE sopra citati saranno aggiornati annualmente in base alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo.

4.3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

Il nucleo familiare deve presentare richiesta di agevolazione utilizzando gli specifici moduli A o B predisposti dal Gestore, allegando copia dell'attestazione ISEE, del certificato di residenza, di un documento di identità e di una autocertificazione che attesti che l'immobile non appartenga alle categorie descritte nella lettera b) del paragrafo 4.2.

Nel caso di nuclei familiari residenti in un condominio, la suddetta richiesta deve essere presentata a firma dell'Amministratore, per conto del nucleo familiare.

In entrambi i casi la richiesta deve contenere l'indicazione del numero dell'utenza.

Inoltre dovrà essere indicato il numero dei residenti che compongono il nucleo familiare.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente mediante raccomandata A.R. indirizzata al Gestore.

4.4 - Termini di presentazione delle istanze

L'istanza di agevolazione deve essere presentata dal 1 gennaio al 30 aprile di ciascun anno.

4.5 - Controllo documentazione presentata e sanzioni

Il Gestore si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'intestatario del contratto di fornitura risulterà immediatamente debitore nei confronti del Gestore per una somma corrispondente all'agevolazione già accordata, oltre alla mora e agli interessi legali.

4.6 - Misura delle agevolazioni

L'agevolazione consisterà nell'erogazione di un rimborso annuale pari all'importo relativo a 40 m³/annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare. Detto importo sarà calcolato applicando la tariffa agevolata in vigore nell'anno, e la tariffa di fognatura e depurazione.

4.7 - Periodo di agevolazione e modalità di erogazione

Le agevolazioni hanno validità annuale e devono essere erogate a partire dalle bollette emesse nel secondo semestre dell'anno di richiesta ed entro il primo semestre dell'anno successivo.

L'agevolazione sarà calcolata pro-quota con riferimento al periodo di competenza della bolletta, sarà erogata in un'unica soluzione direttamente in bolletta e non potrà eccedere l'importo complessivo delle bollette relative ad un anno.

In caso di cessazione dell'utenza il contributo sarà erogato in base al numero di giorni in cui l'utenza è stata attiva.

4.8 - Comunicazione dei risultati

In caso di rigetto dell'istanza di agevolazione il Gestore comunicherà entro il 30 settembre di ogni anno il mancato accoglimento. Altrimenti la domanda si riterrà accolta, fatte salve le verifiche successive che ne accertino la veridicità.

4.9 - Promozione e diffusione del regolamento

Il Gestore provvederà a dare comunicazione riguardo le presenti procedure tramite avviso contenuto nelle bollette.

Le procedure e la relativa modulistica saranno disponibili presso tutti i canali di contatto del Gestore (web, numero verde, sportelli).

4.10 - Finanziamento delle agevolazioni

Le agevolazioni sono finanziate attraverso una specifica voce dell'articolazione tariffaria unica dell'ATO2, denominata "contributo di solidarietà".

Il contributo di solidarietà espresso in €/m³ è applicato a tutto il volume erogato all'utenza, ed è indicato nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G ed L dell'Allegato 1 "L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma".

Gli importi incassati relativi al contributo di solidarietà confluiscono in un fondo gestito dal Gestore con contabilità separata.

Qualora non venisse utilizzato l'intero importo questo integrerà le risorse dell'anno successivo.

4.11 - Insufficienza del fondo

In caso di esaurimento del fondo a disposizione, il Gestore interrompe l'erogazione delle agevolazioni e ne dà comunicazione all'Autorità d'Ambito.

La comunicazione deve contenere:

- quanto incassato come contributo di solidarietà;
- le richieste di agevolazione pervenute;
- le richieste evase;

al fine di consentire all'Autorità d'Ambito di adottare le necessarie misure per integrare il fondo.

La medesima comunicazione deve essere data al termine di ciascun esercizio.